

Accesso alla “propria scheda individuale o altra documentazione sostitutiva riportante analiticamente l'elenco delle retribuzioni, lo sviluppo per cassa stato o fondo dei contributi previdenziali/assistenziali e quello dell'IRPEF

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Ministero della Difesa, e Ministero dell'Economia e delle Finanze

FATTO

Il 15.12.2017, il Tenente Colonnello dell'Esercito Italiano, presentava allo Stato Maggiore della Difesa, I Reparto Personale Centro Unico Stipendiale Interforze e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi - Direzione dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione istanza di accesso alla “*propria scheda individuale o altra documentazione sostitutiva riportante analiticamente l'elenco delle retribuzioni, lo sviluppo per cassa stato o fondo dei contributi previdenziali/assistenziali e quello dell'IRPEF evidenziando gli importi trattenuti e conguagliati, che nel corso dell'anno 2016 hanno concorso a formare gli importi totali indicati nella CU 2017*”.

L'istanza era motivata dall'esigenza di controllare l'ammontare dei contributi trattenuti e successivamente versati all'INPS “*sono necessari i prospetti di riepilogo di fine anno, poiché, analizzando le sole buste paga gli stessi non risulterebbero corrispondenti a quanto indicato nella CU 2017 redditi 2016*”.

Con nota del 29.12.2017, il Ministero della Difesa, Centro Unico Stipendiale Interforze comunicava che a seguito del passaggio al “cedolino unico” NoiPA, l'attività stipendiale era effettuata ad un altro livello informatico che aveva sostituito, tra l'altro, la “scheda individuale del contribuente” che fino all'anno 2015 costituiva lo strumento cartaceo di sintesi dei dati posti a base della certificazione fiscale, con la conseguenza che il documento richiesto non era più prodotto e non poteva essere rilasciato.

Il Ministero dell'Economia e Finanze deduceva che la documentazione poteva essere fornita dal Centro Unico Stipendiale Interforze.

In ragione di quanto sopra il ricorrente chiede che la Commissione riesamini il caso e, valutata la legittimità dei dinieghi opposti dalle Amministrazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assuma le conseguenti determinazioni, dandone comunicazione agli Uffici interessati.

E' pervenuta memoria dello Stato Maggiore della Difesa, che ha dedotto che la produzione del prospetto richiede numerose ore di lavoro e che l'eventuale soddisfacimento di tale richiesta determinerebbe, verosimilmente, analoga richiesta di altri amministratori.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

La richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel novero dell'accesso "endoprocedimentale" e come tale tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90, in quanto attiene ad un procedimento relativo all'istante medesimo, volto ad ottenere la propria scheda individuale o altra documentazione sostitutiva riportante analiticamente l'elenco delle retribuzioni, lo sviluppo per cassa stato o fondo dei contributi previdenziali/assistenziali e quello dell'IRPEF evidenziando gli importi trattenuti e conguagliati, che nel corso dell'anno 2016 hanno concorso a formare gli importi totali indicati nella CU 2017.

Si tratta di una ricognizione di elementi contabili, ossia di una mera estrinsecazione di dati per l'elaborazione del CUD e non di una elaborazione vietata dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006 che prescrive che "La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso".

Atteso che sia il Ministero della Difesa che il Ministero dell'Economia e delle Finanze reciprocamente deducono che la documentazione sia detenuta dall'altra amministrazione, la Commissione li invita ad adoperarsi al fine di consentire a parte ricorrente di avere la richiesta documentazione e segnatamente qualsiasi documentazione illustrativa analitica utile.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita le Amministrazioni a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 18 gennaio 2018)